

Domenico Cagnucci
Avvocato
Largo Vercelli n. 8 - 00182 - Roma
tel. 06/70300392 - fax 06/ 70301838

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO
RICORSO GIURISDIZIONALE**

Per

- **Italia Nostra** Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, in persona del suo legale rappr. p.t. dott. Giovanni Losavio con sede legale in Roma; elettivamente domiciliata in Roma Largo Vercelli n. 8 presso lo studio dell'Avv. Domenico Cagnucci, da cui è rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata a margine del presente atto.

ricorrenti

Contro

- **Regione Lazio**, in persona del Presidente pro-tempore, elett.te domiciliato per la carica in Via Cristoforo Colombo 212 00145 Roma

resistente

e nei confronti

della società Radio Subasio s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato per la carica presso la sede sociale in Assisi (PG) Località Colle Bensi c.a.p. 06030 frazione Viole stradario 80531 cod. fisc. 00419950548

per l'annullamento previa sospensiva

Della Pronuncia di Valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e succ. modifiche ed integrazioni sul progetto denominato " Realizzazione di un traliccio metallico e di locali accessori per un sito unico di trasmissioni di emittenti radiofoniche", in località Monte Gennaro vetta, nel Comune di San Polo dei Cavalieri (RM) Richiedente Radio Subasio s.r.l. della Regione Lazio dello scorso 15 maggio 2008;

Degli atti relativi alla Conferenza di Servizi tenutasi presso la Regione Lazio il 14 marzo 2004 durante la quale sono stati espressi i pareri relativi alla realizzazione del suddetto traliccio metallico e di locali accessori per un sito unico di trasmissioni di emittenti radiofoniche", in località Monte Gennaro

ORIGINALE
Ultimo giorno
16/07/2008
avv. Domenico
Cagnucci

Delego a rappresentarmi e difendermi in qualità di rappresentante legale p.t. dell' Associazione Italia Nostra Onlus nel presente procedimento, in ogni sua fase l'avv. Domenico Cagnucci conferendogli le più ampie facoltà di legge, ivi incluse quelle di conciliare, transigere, rinunciare agli atti presentare motivi aggiunti. Lo autorizzo ad utilizzare i dati personali ai sensi del decr. Leg.vo 196/03 ai soli fini dell'espletamento del mandato difensivo e dichiariamo di essere stati informati sull'utilizzo di tali dati al fine sopra indicato ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto Leg.vo 196/03 Eleggiamo domicilio presso il suo studio in Roma Largo Vercelli 8

n.g.
Giovanni Losavio
Vero e
fine avv.
Domenico
Cagnucci

vedi retro

vetta, nel Comune di San Polo dei Cavalieri (RM) Richiedente Radio Subasio s.r.l.;

Ogni atto connesso e presupposto ai provvedimenti sopra indicati non conosciuto e non pubblicato per i quali ci si riserva eventualmente l'impugnazione con ricorso per motivi aggiunti al momento della conoscenza..

PREMESSO

Preliminarmente appare opportuno evidenziare che l' associazione ricorrente è portatrice di un interesse attuale e concreto a ricorrere, come argomentato dalle considerazioni di merito. In particolare:

- lo Statuto dell'Associazione **Italia Nostra**, costituita il 29 ottobre 1955 e riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 agosto 1958, n.1111 ed Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, individua con quali attività istituzionali:

"a) suscitare il più vivo interesse e promuovere azioni per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti, dei centri storici e della qualità della vita;

b) stimolare l'applicazione delle leggi di tutela e promuovere l'intervento dei poteri pubblici allo scopo di evitare le manomissioni del patrimonio storico, artistico ed ambientale del Paese e di assicurarne il corretto uso e l'adeguata fruizione;

c) stimolare l'adeguamento della legislazione vigente al principio fondamentale dell'art.9 della Costituzione, alle convenzioni internazionali in materia di tutela dei patrimoni naturali e storico - artistici ed in particolare alle Direttive della Unione Europea." (art.3 dello Statuto).

La suddetta Associazione è quindi, legittimata ad agire in giudizio in base all'art. 18 della l. 8 luglio 1986, n. 349, il quale le attribuisce il potere, in quanto individuata in base all'art.13 della stessa legge, di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi che possano determinare situazioni di qualsiasi danno ambientale.

La legittimazione dell' associazione ricorrente sussiste anche sulla base della più generale normativa vigente in materia, a tenore della quale (art. 18 comma 5 l. 8 luglio 1986 n. 349) <<le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi>>.

In generale quindi, sulla scorta del combinato disposto degli art. 13 e 18 l. 349 cit. la legittimazione a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti che si assumano illegittimi, spetta alle associazioni di protezione ambientale che siano individuate con decreto del Ministro dell'ambiente.

Peraltro, per ciò che concerne in via generale l'individuazione delle finalità ambientali dei provvedimenti impugnati a fini di riconoscimento della legittimazione ad impugnare, va sottolineato come la stessa Corte Costituzionale (cfr. ad es. sentenze 26 luglio 2002 n. 407 e 20 dicembre 2002 n. 536) abbia avuto modo recentemente di ribadire che la tutela dell'ambiente non può ritenersi propriamente una materia, essendo l'ambiente da considerarsi un valore costituzionalmente protetto che riguarda altresì campi di azione amministrativa connessi ma distinti, quali ad esempio il governo del territorio e la tutela della salute; di conseguenza, le suddette finalità ambientali possono riguardare anche provvedimenti su "materie" distinte ma pur sempre legate alla tutela di un valore di tale rilievo.

In conclusione, le associazioni ricorrenti intendono far valere non l'interesse del soggetto designato quale persona fisica, quanto piuttosto l'interesse proprio dei medesimi soggetti ricorrenti al rispetto della normativa che assicura la nomina del membro designato sulla base delle finalità istituzionali perseguite dalle stesse associazioni.

FATTO

Alcuni militanti dell'associazione Italia Nostra, durante una gita sociale sul Monte Gennaro nella prima metà del mese di giugno 2008 rilevavano una recinzione con rete da cantiere sulla parte sommitale del Monte Gennaro ad

una quota sicuramente superiore ai 1.200 metri sul livello del mare come documentato dalle fotografie che si producono;

Il monte Gennaro è uno dei rilievi più importanti dal punto di vista naturalistico inseriti nel perimetro del Parco Naturale Regionale di Monti Lucretili;

l'allarme suscitato dalla presenza di un cantiere edilizio sull'area sommitale del Monte Gennaro portava l'associazione Italia Nostra a rivolgersi all'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili per conoscere la situazione, oltrechè a segnalare la situazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli;

dall'acquisizione dei documenti forniti dall'Ente Parco si apprendeva che era stata rilasciata alla società Radio Subasio s.r.l. dalla Regione Lazio il 15 maggio 2008, una pronuncia di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e succ. modifiche ed integrazioni sul progetto denominato " Realizzazione di un traliccio metallico e di locali accessori per un sito unico di trasmissioni di emittenti radiofoniche" in località Monte Gennaro vetta, nel Comune di San Polo dei Cavalieri (RM) con richiedente la società Radio Subasio s.r.l.;

tale progetto prevede:

- 1) la realizzazione di un traliccio alto m. 92,5 su un'area posta a quota 1.204 metri sul livello del mare con una base quadrata con lati di ml 11 ciascuno realizzata con cordoli di cemento armato;
- 2) la realizzazione di manufatti interrati per la sistemazione di apparati tecnici di supporto, nove locali che si estenderanno per una superficie di 240 mq netti circa;
- 3) rimozione dei tralicci e dei relativi apparati esistenti e bonifica generale dell'area;
- 4) il progetto prevede inoltre la sistemazione della strada di accesso al sito d'impianto del traliccio secondo quanto riportato nell'elaborato denominato " Risanamento strada rurale esistente";

La Pronuncia di Valutazione di Incidenza è stata rilasciata dalla Regione Lazio lo scorso 15 maggio 2008 in quanto l'area interessata dal Progetto è

inserita all'interno di una Zona di Protezione Speciale (ZPS) cod. IT 6030029 denominata " Monti Lucretili" di estensione pari a circa 11.636 ha; l'area è inoltre inserita all'interno del Perimetro del Parco Regionale Naturale dei Monti Lucretili;

il progetto prima di ottenere la Pronuncia di Valutazione di Incidenza da parte della Regione Lazio, è stato oggetto di convocazione di Conferenza di servizi da parte della Regione Lazio, al fine di raccogliere i pareri necessari alla sua realizzazione, in quella sede invitato l'ente Parco lamentava la scarsa chiarezza della normativa del piano di assetto del Parco in ordine alla compatibilità di tali impianti. Al fine di poter esprimere il proprio parere l'Ente parco si riservava di porre un quesito alla Regione Lazio per accertare, nello specifico caso in questione la fattibilità della proposta ;

La Regione Lazio – Area Conservazione Natura (arch. Bargagna), in tale conferenza di servizi, si impegnava a sciogliere la riserva che l'Ente Parco formulerà allo scopo di consentirgli l'espressione del parere di competenza.

La Regione Lazio non ha mai provveduto a rispondere alla richiesta formulata dall'ente Parco.

L'area interessata dal progetto oggetto dei provvedimenti impugnati, ricade secondo il Piano di assetto del Parco approvato definitivamente dalla Regione Lazio in un'area classificata come Zona B – riserva orientata, contraddistinta con la sigla BB1, per la quale l'art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione pone tra gli usi NON consentiti " la costruzione di nuove opere edilizie e l'ampliamento di quelle esistenti"

Con la deliberazione n. 612 del 02/02/2000 il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato il Piano di Assetto del Parco dei Monti Lucretili, apportando delle modifiche di ufficio alle Norme Tecniche di attuazione. L'art. 6 secondo il nuovo testo consente la realizzazione delle opere per il trasferimento di informazioni e comunicazioni, previo studio di inserimento paesistico (S.I.P.) che è possibile comunque ai sensi dell'art. 24 nelle aree ricadenti all'interno del Parco solo nel caso in cui risultino specificamente consentiti dalla normativa del presente Piano di Assetto .

La normativa del Piano di assetto, non consente la realizzazione di nuove opere edilizie e neppure l'ampliamento di quelle esistenti nelle Zone di Parco classificate come zone B – Riserva Orientata – come quelle interessate dalla presentazione del progetto de quo.

La Pronuncia di Valutazione di Incidenza è stata rilasciata su un progetto che al punto 4) parla di sistemazione della strada di accesso al sito di impianto, definendo l'intervento come " Risanamento strada rurale esistente. Tale affermazione è falsa, in quanto tra il sito di realizzazione del progettato nuovo traliccio e quelli esistenti non vi è alcuna strada di collegamento che quindi verrebbe realizzata ex novo per un tratto di oltre 100 metri violando nuovamente le disposizioni del piano di assetto del Parco dei Monti Lucretili che vietano espressamente in zona B di parco la realizzazione di nuove opere edilizie e di ampliamento di quelle esistenti;

come sopra rappresentato la Zona di Protezione Speciale su cui è stata rilasciata dalla Regione Lazio la Valutazione di Incidenza che oggi si impugna è situata all'interno del Parco Naturale regionale dei Monti Lucretili, le misure di conservazione stabilite per le Zone di Protezione Speciale si integrano con quelle previste dai provvedimenti istitutivi e gestionali delle singole aree naturali protette, e che in caso di sovrapposizione di norme vale quella più restrittiva;

che come detto tali normative vietano la realizzazione di nuove opere edilizie e l'ampliamento di quelle esistenti nelle Zone B del Parco come quella oggetto dei provvedimenti impugnati. Per tale ragione i provvedimenti impugnati vanno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

- 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 26 DEL PIANO DI ASSETTO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI.** L'art. 26 del piano d'assetto del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili approvato in via definitiva con deliberazione n. 612 del 02/02/2000 dal Consiglio Regionale del Lazio, stabilisce che nelle Zone B del Parco, Riserva orientata, fra gli usi NON consentiti vi è quello di procedere alla "costruzione di nuove opere

edilizie e l'ampliamento di quelle esistenti La realizzazione del traliccio oggetto dei provvedimenti autorizzativi impugnati costituisce senza alcun dubbio una nuova opera edilizia visto che interessa un'area integra dell'area protetta ove non risultano realizzate opere di alcun tipo, visto che le opere da realizzare hanno natura edilizia come riconosciuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di installazione di torri e tralicci per impianti radio – ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazioni e installati con il procedimento autorizzativo previsto dall'art. 87 del Codice delle Comunicazioni. Tale normativa andava applicata sia al momento di esprimere il parere da parte della Regione Lazio e dell'Ente Parco nella conferenza dei servizi del 14 marzo 2004 sia nel provvedimento di rilascio della Pronuncia di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 dello scorso 15 maggio 2008. Nelle Zone di Protezione Speciale (Z:P.S.) inserite all'interno delle aree naturali protette infatti si applicano le misure di conservazione specifiche previste per tali tipologie di aree si devono integrare con le norme di salvaguardia previste dai provvedimenti istitutivi e gestionali delle singole aree naturali protette, e che in caso di sovrapposizione di norme deve ritenersi applicabile quella più restrittiva, nel caso di specie sia il parere da esprimere nella conferenza dei servizi del 14 marzo 2004 che la Pronuncia di Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 non poteva cge essere negativo in quanto in contrasto con la specifica normativa dettata dal Piano di Assetto del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili che nelle Zone B – Riserva Orientata – vieta la realizzazione di nuove opere edilizie e l'ampliamento di quelle esistenti. Né vale a sostenere la tesi contraria l'affermazione che l'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano di Assetto consente la realizzazione delle opere per il trasferimento di informazioni e comunicazioni “ previo studio di Impatto Paesistico (S.I.P.) in quanto tale strumento è previsto ai sensi dell'art. 24 delle medesime norme di Attuazione solo nelle aree ricadenti all'interno del Parco per interventi che risultino specificamente consentiti dalla

normativa del Piano d'Assetto del Parco. Come abbiamo visto tale normativa vieta la costruzione di nuove opere edilizie e l'ampliamento di quelle esistenti nelle Zone B – Riserva Orientata - di Parco ragion per cui entrambi i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi e vanno annullati.

- 2) ECCESSO DI POTERE NELLA FIGURA SINTOMATICA DELLA FALSITA' DEI PRESUPPOSTI DEL DIFETTO D'ISTRUTTORIA E DELL'ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE.** Il progetto presentato all'attenzione della Conferenza dei servizi prima e della Regione Lazio per la Pronuncia di Valutazione d'incidenza poi dichiara al punto 4 delle opere da realizzare che è necessaria la sistemazione della strada di accesso al sito d'impianto del traliccio secondo quanto riportato nell'elaborato denominato “ Risanamento strada rurale esistente”. Tale presupposto è falso in quanto come è possibile rilevare dalle foto allegate al presente ricorso il sito di cui si parla e che risulta essere recintato con rete da cantiere nelle foto prodotte non è raggiunto da alcuna strada rurale da sistemare, tale strada infatti si ferma oltre 150 metri più a valle nei pressi del sito ove sono collocate le antenne ora in funzione. All'inizio di aprile del 2008 sono stati iniziati lavori abusivi per l'apertura di una strada prontamente denunciati da Mountain Wilderness alla Procura della Repubblica di Tivoli con esposto denuncia dell'8/04/2008 che non sono stati ultimati e che comunque non raggiungono il sito interessato dalla recinzione di cantiere. La falsa affermazione dell'esistenza della strada rurale inesistente è finalizzata ad aggirare il divieto di realizzare la costruzione di nuove opere edilizie ed l'ampliamento di quelle esistenti presente nelle normative di attuazione del Piano d'Assetto del Parco Regionale dei Monti Lucretili (art. 26 Piano d'Assetto), e consentire con tali falsi presupposti il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera progettata. Il mancato controllo della corrispondenza dello stato dei luoghi così come dichiarato dai progettisti con quello reale da parte dell'Amministrazione Regionale autorizzante genera nel provvedimento impugnato il vizio genetico dell' eccesso di

potere nella figura sintomatica della falsità dei presupposti ed in quella del difetto di istruttoria per non aver l'amministrazione autorizzante proceduto alla verifica della corrispondenza dei presupposti di fatto con quelli dichiarati dai richiedenti. Alla luce dei fatti sopra esposti anche la motivazione posta a fondamento dei provvedimenti impugnati appare illogica e priva dei presupposti necessari per giungere alla conclusione positiva cui sono giunti i provvedimenti che oggi si impugnano. Nessuna motivazione infatti è stata fornita a sostegno delle conclusioni positive del provvedimento che autorizzava la realizzazione di un'opera espressamente vietata dalle norme del Piano d'assetto del Parco. (art. 26)

Per tali motivi i provvedimenti impugnati vanno quindi annullati previa sospensione cautelare della loro efficacia.

SULL' ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Quanto al fumus boni Juris ci si riporta ai motivi di impugnazione sopra dedotti.

A norma dell'art. 21 l. 1034/71 il sottoscritto difensore chiede la sospensione degli atti impugnati e degli atti presupposti poiché dalla attuazione degli stessi deriverebbe un danno grave ed irreparabile all'ambiente naturale del Parco ed in particolare dell'area sommitale del Monte Gennaro con la realizzazione di un traliccio alto 92,50 metri lineari con una base in cemento armato di circa 120 mq e la realizzazione di locali tecnici interrati con una superficie netta di circa 240 mq. La realizzazione andrebbe ad interessare una delle aree più delicate del Parco Naturale dei Monti Lucretili, sia dal punto di vista naturalistico che da quello paesistico.

La vetta del Gennaro infatti affaccia direttamente sulla pianura romana ed è visibile da ogni parte di Roma, il traliccio progettato superando l' altezza della cima di oltre 25 metri ne modificherebbe lo stesso profilo.

Le antenne oggi presenti in un sito posto più in basso sul piazzale di una vecchia funivia, sono molto più basse 20 - 25 metri di altezza, ed interessano un'area che era già stata oggetto di interventi umani negli anni 60 con la realizzazione di un piazzale e della stazione di arrivo di una funivia oggi in disuso e semidiroccata. L'area interessata dal nuovo intervento, è

assolutamente integra ed è posta ad un'altitudine maggiore della precedente, prevede la realizzazione di un nuovo tratto di strada oggi inesistente la realizzazione di un traliccio alto 92,50 metri a fronte di tralicci esistenti molto più bassi ml 20 - 25 circa e la conseguente distruzione dell'area sommitale di compresa tra Colle Zappi m 1212 s.l.m. e Monte Gennaro 1272 m s.l.m.)

Tutto ciò premesso la difesa dell' Associazione ricorrente

CHIEDE

All'Ill.mo T.A.R. del Lazio l'annullamento previa sospensiva, dei provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese competenze ed Onorari di causa.

Ai fini della legge sul Contributo Unificato la presente causa è di valore indeterminato ma l' associazione ricorrente è esente in quanto Onlus.

Roma, 13 luglio 2008

Avv. Domenico Cagnucci

